

CAMERA DEI DEPUTATI N. 130

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato COLASIO

Disposizioni in materia di organi collegiali
della scuola dell'autonomia

Presentata il 28 aprile 2006

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il testo della presente proposta di legge è — salvo poche modifiche — quello elaborato dalla VII Commissione Cultura della Camera dei deputati nella XIII legislatura e costituisce l'esito di un prolungato esame delle proposte di legge volte alla revisione delle disposizioni relative agli organi collegiali delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica e di autonomia.

Le norme in esso contenute hanno l'obiettivo di attribuire funzioni, poteri e responsabilità ad organi non monocratici, che mettano in grado le istituzioni scolastiche di esercitare, nell'ambito del sistema nazionale pubblico dell'istruzione, l'autonomia amministrativa, didattica, organizzativa, di ricerca e di sviluppo. L'analisi dell'OCSE, compiuta per valutare l'insieme delle riforme avviate nel sistema scolastico italiano, ha messo in risalto la necessità di garantire, nel nostro Paese, un processo di cooperazione fra tutte le componenti della

scuola (dagli insegnanti al dirigente scolastico, dai genitori agli studenti), anche per affrontare le possibili situazioni di conflitto attraverso un processo decisionale democratico che permetta di risolverle nell'interesse degli studenti e della scuola.

D'altronde l'esercizio dell'autonomia scolastica richiede una legge che attribuisca funzioni, poteri e responsabilità agli organi dell'ente autonomo. È quindi necessario compiere alcune scelte, valide per tutto il territorio nazionale e previste in norme di carattere generale. Nell'ambito di tali scelte, le singole istituzioni avranno ampio spazio per esercitare la propria autonomia, discutendo e votando l'apposito regolamento.

L'articolo 1 stabilisce l'ambito di applicazione delle norme, recepisce il principio della cooperazione fra le varie componenti nel rispetto delle differenziate esigenze formative e degli obiettivi fissati in sede nazionale, fissa il principio della separa-

zione fra le funzioni di indirizzo e di programmazione, da un lato, e i compiti di gestione e coordinamento dall'altro. Si tratta di un principio già previsto dalla normativa generale relativa all'organizzazione della pubblica amministrazione. L'articolo 2 elenca gli organi delle istituzioni scolastiche e fissa i principi di distinzione tra questioni di indirizzo e di controllo e questioni di gestione. L'articolo 3 disciplina le competenze dell'organo di indirizzo e programmazione, per eccellenza, il consiglio della scuola, e l'articolo 4 ne stabilisce la composizione e le modalità di funzionamento.

L'articolo 5 riguarda l'organo tecnico e professionale con competenze generali in

materia didattica, il collegio dei docenti. Sono anche previste forme di articolazione che ne garantiscono il funzionamento rispetto alle fondamentali competenze di natura disciplinare, di programmazione didattica e di valutazione. L'articolo 6 disciplina gli organismi di partecipazione e il diritto di riunione e di assemblea. Gli articoli 7 e 8 disciplinano l'attività di verifica e di valutazione del collegio dei docenti e del comitato per la valutazione del servizio dei medesimi docenti, le cui funzioni restano invariate rispetto a quanto stabilito dalla normativa vigente. L'articolo 9 reca le disposizioni finanziarie e l'articolo 10, infine, le abrogazioni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Governo delle istituzioni scolastiche).

1. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali in materia di istruzione, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *n*), della Costituzione.

2. Al governo delle istituzioni scolastiche concorrono il dirigente scolastico, i docenti, i genitori, gli alunni e gli enti locali secondo i principi della presente legge.

3. Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, costituiscono i loro organi di governo e ne disciplinano il funzionamento secondo le norme generali della presente legge.

4. Restano ferme le disposizioni legislative in vigore concernenti le funzioni dei dirigenti scolastici.

5. Gli organi di governo concorrono alla definizione e alla realizzazione degli obiettivi educativi e formativi, attraverso percorsi articolati e flessibili coerenti con i piani di studio adottati in attuazione della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, e nel rispetto all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, che trovano compiuta espressione nel piano dell'offerta formativa. Il piano tiene conto delle richieste delle famiglie ed è comprensivo delle diverse opzioni eventualmente espresse da singoli o da gruppi di insegnanti nell'ambito della libertà di insegnamento. Gli organi di governo valorizzano la funzione educativa dei docenti, il diritto all'apprendimento e alla partecipazione degli alunni alla vita della scuola, la libertà di scelta dei genitori e il patto educativo tra famiglie e docenti.

6. Le istituzioni scolastiche sono organizzate sulla base del principio della di-

stinzione tra funzioni di indirizzo e di programmazione, spettanti agli organi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b*) e *c*), e compiti di gestione e di coordinamento, spettanti al dirigente scolastico.

7. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle istituzioni educative e alle scuole paritarie, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali. Nelle scuole paritarie la responsabilità amministrativa appartiene all'ente gestore. Nelle scuole paritarie restano salve la responsabilità propria del soggetto gestore, secondo le disposizioni del codice civile, nonché l'applicazione dell'articolo 1, comma 4, lettera *c*), della legge 10 marzo 2000, n. 62.

8. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le competenze ad esse spettanti in materia di istruzione ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

ART. 2.

(Organi delle istituzioni scolastiche).

1. Sono organi delle istituzioni scolastiche il dirigente scolastico e i seguenti organi collegiali:

- a*) il consiglio;
- b*) il collegio dei docenti, le sue articolazioni funzionali di cui all'articolo 6 e i consigli di classe dei docenti;
- c*) gli organismi di partecipazione dei genitori e degli studenti;
- d*) il comitato di valutazione dei docenti.

2. Gli articoli 15, 19, 21, 23, 28 e 53 del decreto legislativo 30 aprile 2001, n. 165, come modificati dall'articolo 3 della legge 15 luglio 2002, n. 145, e il medesimo articolo 3 della legge n. 145 del 2002, non si applicano alla dirigenza scolastica, per la quale si considera in vigore la normativa previgente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 145 del 2002. La durata e la natura dell'incarico del

dirigente scolastico restano regolate dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area V della dirigenza scolastica.

3. La composizione, il funzionamento e le articolazioni degli organi collegiali sono ispirati ai principi di distinzione tra funzioni di indirizzo e di controllo e funzioni di gestione.

ART. 3.

(Consiglio della scuola).

1. Il consiglio della scuola ha compiti di responsabilità di indirizzo e di programmazione delle attività dell'istituzione scolastica, nel rispetto delle scelte didattiche definite dal collegio dei docenti e nei limiti delle disponibilità di bilancio. Esso, in particolare, su proposta del dirigente scolastico:

a) delibera il regolamento relativo al proprio funzionamento;

b) adotta il piano dell'offerta formativa, elaborato dal collegio dei docenti, verificandone la rispondenza agli indirizzi generali e alle compatibilità rispetto alle risorse umane e finanziarie disponibili;

c) approva i documenti contabili di previsione e di rendicontazione delle spese;

d) delibera il regolamento della scuola, che definisce i criteri per l'organizzazione e il funzionamento dell'istituzione, per la partecipazione degli studenti e delle famiglie alle attività della scuola, nonché per la designazione dei responsabili dei servizi;

e) approva l'adesione della scuola ad accordi e progetti coerenti con il piano dell'offerta formativa.

2. Il consiglio della scuola dura in carica tre anni scolastici ed è rinnovato entro il 31 ottobre successivo alla sua scadenza.

3. In sede di prima attuazione della presente legge, il regolamento di cui al comma 1, lettera *a)*, è deliberato dal con-

siglio di circolo o di istituto uscenti. Decorsi sei mesi dal suo insediamento, il consiglio della scuola può adottare modifiche e integrazioni al regolamento deliberato ai sensi del presente comma.

4. Nel caso di persistenti e gravi irregolarità o di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività del consiglio della scuola, il direttore dell'ufficio scolastico regionale provvede al suo scioglimento, nominando un commissario straordinario che resta in carica fino alla costituzione del nuovo consiglio.

ART. 4.

(Composizione del consiglio della scuola).

1. Il consiglio della scuola è composto da dodici membri. Di esso fanno parte il dirigente scolastico, quattro docenti, quattro genitori, il direttore dei servizi generali e amministrativi, un rappresentante del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) e un rappresentante dell'ente tenuto per legge alla fornitura dei locali della scuola. Negli istituti del secondo ciclo dell'istruzione i rappresentanti dei genitori sono due, e sono chiamati a fare parte del consiglio altrettanti rappresentanti degli studenti. Il regolamento della scuola può prevedere, in relazione alle dimensioni e alla complessità dell'istituzione, l'aumento dei componenti fino a un massimo di quattro unità suddivise in modo paritetico tra genitori e docenti negli istituti del primo ciclo dell'istruzione e in misura pari a un genitore, uno studente e due docenti negli istituti del secondo ciclo dell'istruzione.

2. Le modalità di elezione delle rappresentanze dei docenti, dei genitori e degli studenti sono stabilite dal regolamento della scuola, prevedendo che ciascuna di tali categorie elegga esclusivamente i propri rappresentanti.

3. Il consiglio della scuola è presieduto da uno dei genitori di cui al comma 1. Il presidente convoca il consiglio e ne fissa l'ordine del giorno. Il consiglio si riunisce

altresì su richiesta di almeno di almeno la metà più uno.

4. Il direttore dei servizi generali e amministrativi e il rappresentante del personale ATA svolgono anche le funzioni di segretario del consiglio della scuola. Non hanno diritto di voto per le delibere riguardanti il bilancio e il conto consuntivo. Per le medesime delibere non hanno altresì diritto di voto gli studenti minorenni che fanno parte del consiglio della scuola.

5. Il consiglio della scuola può decidere che alle sue sedute partecipino, senza diritto di voto, soggetti esterni scelti in ambito educativo, sportivo, culturale, sociale ed economico.

ART. 5.

(Collegio dei docenti).

1. Il collegio dei docenti è composto da tutti i docenti, di ruolo e non di ruolo, in servizio nella scuola. Partecipano ai lavori del collegio dei docenti, senza diritto di voto, anche i docenti a contratto e gli esperti che svolgono incarichi per gli insegnamenti facoltativi ed opzionali ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Il collegio dei docenti ha compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento e monitoraggio delle attività didattiche ed educative. Esso provvede, in particolare, alla elaborazione, secondo i principi di cui all'articolo 1, comma 5, del piano dell'offerta formativa, comprensivo delle attività educative e didattiche, sia obbligatorie che facoltative ed opzionali, sulla base dell'orario per esse previsto dalle norme emanate in attuazione della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni.

3. Sono rimesse all'autonomia del collegio dei docenti le forme di articolazione interna ritenute idonee allo svolgimento dei propri compiti. Tale organizzazione del collegio è recepita dal regolamento della scuola.

4. Il collegio dei docenti è presieduto e convocato dal dirigente scolastico, che sta-

bilisce l'ordine del giorno dei lavori. Il collegio si riunisce altresì su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Il presidente del collegio è coadiuvato da un vice presidente, eletto dal collegio dei docenti, al quale può delegare specifici compiti.

ART. 6.

(Organismi di partecipazione e diritto di riunione e di assemblea).

1. In ciascuna istituzione scolastica devono essere garantiti la costituzione del comitato dei genitori e del comitato degli studenti eletti dalle rispettive assemblee di classe e altri organismi di partecipazione dei genitori e degli studenti, la cui composizione e il cui funzionamento sono disciplinati dal regolamento dell'istituzione.

2. Il regolamento dell'istituzione stabilisce altresì le modalità di organizzazione e di funzionamento di una conferenza periodica di programmazione della scuola o della rete di scuole a cui la scuola appartiene, che prevede la partecipazione di tutte le componenti interne e degli enti locali interessati per competenza o per territorio.

3. Si applica anche ai genitori quanto previsto per gli studenti dall'articolo 2, commi 9 e 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

4. Gli studenti della scuola secondaria superiore hanno il diritto di riunione e di assemblea ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

ART. 7.

(Attività di verifica e di valutazione).

1. Il collegio dei docenti, in relazione alle proprie competenze, procede al monitoraggio e alla valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati

nel piano dell'offerta formativa, di cui verifica periodicamente lo stato di attuazione.

ART. 8.

(Comitato per la valutazione del servizio dei docenti).

1. Ai fini di cui alla presente legge, restano ferme le funzioni e le competenze attribuite al comitato per la valutazione del servizio dei docenti, ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

ART. 9.

(Disposizioni finanziarie).

1. La partecipazione agli organi collegiali previsti dalla presente legge non comporta la corresponsione di compensi o gettoni di presenza. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono emanate norme per consentire il rilascio di permessi lavorativi ai genitori e agli studenti lavoratori che fanno parte dei medesimi organi.

2. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

ART. 10.

(Abrogazioni).

1. Le disposizioni della parte I, titolo I, capi I, V, VI e VII, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, incompatibili con la presente legge, sono abrogate.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,30



15PDL0011370